



Tribunale di Novara

Il Presidente

Novara, il 5 ottobre 2026

URGENTISSIMO

Signori Sindaci del circondario
del Tribunale di Novara

Sig. Direttore Generale
ASL Novara

E, p.c. S.E. il Prefetto di Novara

S.E. il Presidente
della Corte d'appello di Torino

Signori Giudici della Sez. Civile
SEDE

Oggetto: Sentenza Corte costituzionale n. 157 del 06/07 - 02/10/2026, in attesa di pubblicazione in G.U.- Modifica della disciplina di convalida del T.S.O.- Obbligo della difesa tecnica

Con la sentenza in argomento la Corte costituzionale ha stabilito quanto segue:

“Il procedimento di adozione di un trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, disciplinato dall’art. 35 della legge n. 833 del 1978, deve, pertanto, essere integrato come segue.

Al momento della comunicazione dell’ordinanza sindacale che dispone il trattamento, la persona che ne è destinataria deve essere avvisata della facoltà di nominare *un* difensore di fiducia. In caso di mancata nomina, la persona sottoposta al trattamento è assistita da un difensore d’ufficio *designato dal giudice tutelare* nell’ambito dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 29 norme att. cod. proc. pen. Il difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, il difensore d’ufficio sono *tempestivamente* avvertiti e *possono* partecipare all’audizione della persona interessata svolta dal giudice tutelare prima della convalida. Anche al difensore così individuato è *notificato* il decreto motivato di convalida o non convalida del provvedimento sindacale. Analoghe garanzie sono previste in caso di eventuale proroga del trattamento e della relativa convalida.”

La sentenza sarà certamente pubblicata nella G.U. – 1^a S.S. di mercoledì 7 ottobre, introducendo con effetto immediato nell’ordinamento il portato additivo di tale sentenza, peraltro con effetto retroattivo.



Sarà pertanto necessario che le SS.LL. prevedano, in calce all'ordinanza sindacale che dispone il T.S.O., la seguente avvertenza:

"La persona sottoposta a T.S.O. è avvisata che la difesa tecnica nel procedimento è obbligatoria, che ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da un difensore d'ufficio".

Inoltre, sarà necessario che la comunicazione dell'ordinanza sindacale venga effettuata da un agente di P.G. il quale, in tale sede, raccoglierà la manifestazione di volontà della persona interessata in ordine alla nomina di difensore di fiducia.

In calce al provvedimento dovrà pertanto essere riportato apposito processo verbale del seguente tenore:

"Il sottoposto dichiara:

nomino difensore di fiducia l'avv. _____

oppure non intendo / non sono in grado di nominare difensore di fiducia

oppure si dà atto che il sottoposto non è in grado di comunicare in quanto _____"

In sede di notificazione dell'ordinanza così corredata al Giudice tutelare, la A.G. provvederà a nominare difensore d'ufficio se necessario, e ad avvisare il difensore che ha la facoltà (non l'obbligo) di assistere alla audizione del sottoposto, in tempo utile per consentirgli di presenziare all'atto nel luogo ove si trova contenuto il sottoposto, ovvero, in caso di esame da remoto, anche in videocollegamento.

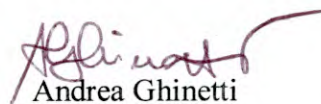
La stessa A.G. provvederà alla notificazione al difensore del decreto sulla convalida.

Lo stesso procedimento dovrà essere osservato in caso di proroga del T.S.O.

Vogliamo le SS.LL. per quanto di competenza e in attesa di più precise disposizioni previo il necessario concerto, impartire le conseguenti valutazioni.

Ringrazio per la collaborazione e saluto,




Andrea Ghinetti